

STUDIO LEGALE
AVV. ALESSANDRA CARDELLA
via Bruno Buozzi n. 3 – 10121 Torino
tel. 011.5069793 fax 011.5189484
alessandra.cardella@studiolegaleamc.it

ACADIS

Torino, 26 gennaio 2017

ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI
NELLA SCUOLA
IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 50/2016

Gli affidamenti sotto soglia

Modalità di affidamento dei contratti pubblici (Titolo IV del Codice dei Contratti Pubblici)

Art. 29 – Principi in materia di trasparenza

Tutti gli atti delle PA relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente»

Sono altresì pubblicati nei successivi 2 gg dall'adozione

- il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi e di capacità
- la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti

Legenda

Per *Codice dei Contratti Pubblici* si intende il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito il «Codice».

Per *SA* si intende la Stazione Appaltante

Per *RUP* si intende il Responsabile Unico del Procedimento

Art. 30 – Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni

➤ L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, servizi e forniture e concessioni

- garantisce la qualità delle prestazioni
- si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza

Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le PA rispettano anche i principi di libera concorrenza non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel Codice.

Il principio di economicità può essere subordinato ai criteri previsti nel Bando ispirati ad esigenze sociali nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

➤ Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici

➤ Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici è applicato il CCNL in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro

➤ In caso di **inadempienza contributiva** risultante dal DURC relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, la SA trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziale e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

➤ In caso di **ritardo nel pagamento delle retribuzioni** dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 gg.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la SA paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto o al subappaltatore inadempiente

➤ I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese

➤ **Per quanto non espressamente previsto** nel presente Codice e negli atti attuativi

-alle procedure di affidamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 241/1990

-alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile

Art. 31 – Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento

- Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto le SA nominano nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico del Procedimento per la
 - fase della programmazione
 - fase della progettazione
 - fase dell'affidamento
 - fase dell'esecuzione

- Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, fra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima. In caso di accertata carenza nell'organico della unità organizzativa, il RUP è nominato tra i dipendenti in servizio.

- L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

- I compiti del RUP sono elencati nel co. 4 dell'art. 31.

- Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

Definizioni (art. 3 del Codice)

Gli **appalti pubblici** sono «*i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici , aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori, fornitura di prodotti, la prestazioni di servizi*» (lett. ii)

Gli **appalti pubblici di lavori** sono contratti stipulati per iscritto tra una SA e uno o più operatori economici aventi ad oggetto

- l'esecuzione di lavori inerenti ad attività di cui all'All. I
- l'esecuzione oppure progettazione esecutiva e esecuzione di un'opera
- la realizzazione con qualsiasi mezzo di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dalla SA che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera (lett. II)

Per **lavori** si intendono «*le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere*» (All. I).

Per **opera** si intende «*il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica e tecnica*» (lett. pp)

Gli **appalti pubblici di forniture** sono contratti stipulati tra una SA e uno o più operatori economici *«aventi ad oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera o di installazione»* (lett. tt)

Gli **appalti pubblici servizi** sono contratti tra una SA e uno o più operatori economici *«aventi ad oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lett. ll)»* (lett. ss)

La **concessione di lavori** è un contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto, *«in virtù del quale una o più SA affidano l'esecuzione di lavori a uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto di contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere»* (lett. uu)

La concessione di servizi è un *«contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più SA affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto di contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi»* (lett. uu)

Il lotto funzionale è *«uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura ovvero parti di un lavoro o di un servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti»* (lett. qq)

Il lotto prestazionale è *«uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto»* (lett. gggggg)

Soglie comunitarie (Regolamento 2015/2170/UE in vigore dal 1° gennaio 2016- art. 35 del Codice)

Settori ordinari

- Lavori: 5.225.000 euro (appalti e concessioni)
- Servizi e Forniture: 209.000 euro
- Servizi e Forniture aggiudicati da Autorità governative centrali (cfr. All. III): 135.000 euro
- Servizi sociali e altri servizi elencati nell'All. IX: 750.000 euro

Settori speciali (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti e servizi postali)

- Lavori: 5.225.000 euro (appalti e concessioni)
- Servizi e Forniture: 418.000 euro
- Servizi sociali e altri servizi elencati nell'All. IX: 1.000.000 euro

Dette soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione nel nostro ordinamento a partire dalla pubblicazione sulla GUUE

Art. 35 - Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

Il valore stimato degli appalti pubblici

-è basato *«sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalla amministrazione aggiudicatrice.*

Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto, esplicitamente stabiliti nei documenti di gara»

-è stimato tenendo conto di *«premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti»*

Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione della gara o del bando di gara o nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara al momento in cui la amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura di affidamento del contratto.

In ogni caso *«la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non deve essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle disposizioni del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino».*

Per gli **appalti pubblici di lavori** il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori stessi.

Per i contratti relativi a **lavori e servizi**

- quando un'opera o una prestazione di servizi può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti
- quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie comunitarie, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto

Per gli appalti di **forniture**:

- quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti
- quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie comunitarie, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto

AVV. ALESSANDRA CARDELLA

Per gli appalti pubblici di **forniture e servizi che presentano carattere di regolarità** e sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto a base di calcolo del valore stimato dell'appalto

- per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a 12 mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto
- per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

Per gli appalti pubblici di **servizi**, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è

- per i servizi assicurativi: il premio da pagare
- per i servizi bancari e i servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare o le altre forme di remunerazione
- Per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare o le altre forme di remunerazione

AVV. ALESSANDRA CARDELLA

- per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo
- in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a 48 mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata
- in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a 48 mesi, il valore mensile moltiplicato per 48

Il calcolo del valore stimato di un **appalto misto di servizi e forniture** si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote.

Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.

Gli affidamenti sotto soglia

Disciplina normativa

- Art. 36 del Codice
- Linee Guida ANAC n. 4 recanti *«Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»*,
(approvate con delibera del Consiglio n. 1097 del 26 ottobre 2016)

L'art. 36, co. 7 affida all'ANAC *«la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici»*.

Principi comuni

Le SA possono ricorrere, nell'esercizio della loro discrezionalità, alle **procedure ordinarie** anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

Le SA verificano se per un appalto di dimensioni inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria vi sia un **interesse transfrontaliero certo** in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia (quali ad es. il luogo dell'esecuzione, l'importanza economica o la tecnicità dell'intervento). Per l'affidamento di appalti con un interesse transfrontaliero certo le SA adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle imprese estere.

L'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture mediante le procedure semplificate di cui all'art. 36, compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei **principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione** (cfr. art. 30 del Codice).

Le SA garantiscono in particolare:

- l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto (principio di economicità)
- la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati (principio di efficacia)
- l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni (principio di tempestività)
- una condotta leale e improntata a buona fede sia nella fase di affidamento e di esecuzione (principio di correttezza)
- l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati (principio di libera concorrenza)

- una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione (principio di non discriminazione e parità di trattamento)
- la conoscibilità delle procedura di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure (principio di trasparenza e pubblicità)
- l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento (principio di proporzionalità)
- il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico (principio di rotazione).

Le SA tengono conto delle **realità imprenditoriali di minori dimensioni**, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che consentano la partecipazione anche alle micro, piccole e medie imprese.

Sono micro imprese quelle che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro

Sono piccole imprese quelle che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro

Sono medie imprese quelle che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro (art. 3, comma 1, lett. aa) del Codice).

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli **obblighi di trasparenza** di cui all'art. 29 del Codice.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

Gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere aggiudicati con il **criterio del minor prezzo** purché:

- si tratti di servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate e con condizioni definite nel mercato
- si tratti di servizi e le forniture caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo (cfr. art. 95, comma 4, del Codice).

Per «*innovazione*» si intende l'attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che riguardino un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo (art. 3, comma 1, lett. nnnn) del Codice).

Modalità di affidamento

Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le SA procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture con modalità procedurali differenti a seconda che si tratti di:

- 1) Contratti di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro (Affidamento Diretto)
- 2) Contratti di importo
 - pari o superiore a 40.000 euro ma inferiore a 150.000 euro per i lavori
 - pari o superiore a 40.000 euro, ma inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per i servizi e le forniture (Procedura Negoziata)
- 3) Contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ma inferiore ad 1 milione di euro
- 4) Contratti di lavori di importo superiore ad 1 milione di euro

1. Contratti di importo inferiore a 40.000 euro
(art. 36, comma 2, lett. a) del Codice)

L'affidamento e l'esecuzione

- di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro può avvenire tramite **affidamento diretto** adeguatamente motivato (art. 36, comma 2, lett. a) del Codice).
- di lavori di importo inferiore a 40.000 euro può avvenire anche tramite amministrazione diretta (cfr. art. 3, comma 1, lett. gggg) del Codice).

I lavori di importo inferiore a 40.000 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla SA a cura del RUP.

1.1. L'avvio della procedura

La SA può acquisire informalmente informazioni, dati e documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

La procedura prende avvio con la **determina a contrarre** o atto equivalente secondo l'ordinamento della singola SA.

La determina a contrarre deve contenere almeno l'indicazione dei seguenti elementi:

1. l'interesse pubblico che si intende soddisfare
2. le caratteristiche delle opere, beni e servizi che si intendono acquistare
3. l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile

4. la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni
5. i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte
6. le principali condizioni contrattuali.

Nel caso di ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisiti di modico valore per cui sono certi il nome del fornitore e l'importo della fornitura, si può adottare una determina a contrarre che contenga in modo **semplificato** l'indicazione dei seguenti elementi:

- oggetto dell'affidamento
- importo dell'acquisto
- fornitore
- ragioni della scelta
- possesso dei requisiti di carattere generale

1.2. I requisiti generali e speciali

L'operatore economico deve essere in possesso dei

- Requisiti di carattere generale (cfr. art. 80 del Codice)
- Requisiti di carattere speciale:
 - i) di idoneità professionale
 - ii) di capacità economico-finanziaria
 - iii) di capacità tecniche e professionali

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Requisiti di carattere speciale

- i) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro della Camera di Commercio o altro Albo capace di attestare lo svolgimento di attività nello specifico settore di contratto
- ii) Requisiti di capacità economica e finanziaria: livelli minimi di fatturato globale proporzionati all'oggetto dell'affidamento. In alternativa, altra documentazione analoga quale ad esempio un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali
- iii) Requisiti di capacità tecniche e professionali stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento (ad es. l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore nell'anno precedente o il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico).

Nelle procedure ordinarie i requisiti di carattere speciale sono disciplinati dall'art. 83 del Codice.

1.3. I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione

La SA motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario, dando «dettagliatamente» conto:

- del possesso nell'operatore selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre
- della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico
- di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario
- della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione
- del rispetto del principio di rotazione

La motivazione può essere espressa in forma **sintetica** nei seguenti casi:

- per gli affidamenti di modico valore (ad es. inferiori a 1.000 euro)
- per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad es. regolamento di contabilità) già adottato dalla SA che tiene conto dei principi nazionali e comunitari in materia di affidamento di contratti pubblici.

L'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la **valutazione comparativa di preventivi di spesa** forniti da 2 o più operatori economici.

Il rispetto del **principio di rotazione** impone che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale.

La SA motiva tale scelta con riguardo

- alla riscontrata effettiva assenza di alternative
- al grado di soddisfazione maturato (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e costi pattuiti)
- alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento, anche in considerazione della qualità della prestazione.

1.4. La stipula del contratto

La stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici (art. 32, comma 14, del Codice).

Non si applica il termine dilatorio dello *stand by still* di 35 giorni per la stipula del contratto (art. 32, comma 10, lett. b) del Codice).

2. Contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 209.000 euro (art. 36, comma 2, lett. b) del Codice).

L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro può avvenire tramite **procedura negoziata**, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati

- sulla base di indagini di mercato
- tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

La procedura prende avvio con la **determina a contrarre** o con atto equivalente secondo l'ordinamento della SA, che contiene informazioni analoghe a quelle di cui al precedente paragrafo 1.1.

Alla determina a contrarre fanno seguito le seguenti ulteriori fasi:

1. svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo
2. confronto competitivo fra gli operatori economici selezionati e invitati
3. stipula del contratto

2.1. L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori

L'ANAC evidenzia che è opportuno che le SA si dotino, nel rispetto del proprio ordinamento, di un **regolamento** in cui vengano disciplinate:

- 1) le modalità di conclusione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo
- 2) le modalità di costituzione dell'elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo
- 3) i criteri di scelta degli operatori da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dal proprio elenco fornitori o da quelli presenti nel MEPA o altri strumenti gestiti dalle centrali di committenza di riferimento

2.1.1. L'indagine di mercato

Finalità

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere

- l'assetto del mercato (i potenziali concorrenti e gli operatori interessati, nonché le relative caratteristiche soggettive)
- le soluzioni tecniche disponibili
- le condizioni economiche praticate
- le clausole contrattuali generalmente accettate

Tale fase non ingenera negli operatori economici alcun affidamento circa il successivo invito alla procedura.

Principi

Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al **principio di correttezza e buona fede**, non rivelando le informazioni ricevute dagli operatori consultati.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla SA: devono in ogni caso essere differenziate per importo e complessità dell'affidamento secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri e delle altre SA

I **risultati** delle indagini di mercato devono essere formalizzati dalle SA anche ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre. A tal riguardo le SA devono comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali degli operatori economici coinvolti.

Modalità di svolgimento

La SA assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato: a tal fine pubblica un **avviso** sul profilo del committente, nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti».

L'Avviso deve restare pubblicato sul profilo del committente per un periodo minimo di 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per « motivate ragioni di urgenza » a non meno di 5 giorni.

L'Avviso deve contenere almeno l'indicazione dei seguenti elementi:

- il valore dell'affidamento
- gli elementi essenziali del contratto
- i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richiesti per la partecipazione
- il numero minimo e massimo di operatori che saranno invitati alla procedura
- i criteri di selezione degli operatori economici
- le modalità per comunicare con la SA.

Nell'avviso la SA può riservarsi la facoltà di procedere mediante **sorteggio** alla selezione dei soggetti da invitare.

2.1.2. L'Elenco fornitori

La SA può individuare gli operatori da invitare anche selezionandoli da elenchi di fornitori appositamente costituiti.

Gli elenchi sono costituiti a seguito di Avviso pubblico.

L'Avviso è reso conoscibile attraverso la pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti».

L'Avviso indica

- i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere
- le modalità di selezione degli operatori economici da invitare
- le eventuali categorie e fasce di importo in cui la PA intende suddividere l'elenco
- gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.

L'operatore economico è tenuto ad informare tempestivamente la SA in caso di variazioni intervenute nel possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione.

La SA procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.

La SA prevede le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata (ad es. semestrale) o al verificarsi di determinati eventi, sì da disciplinare compiutamente modi e tempi di variazione dell'elenco (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazioni in diverse sezioni dell'elenco).

La trasmissione della richiesta di conferma all'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore può darvi riscontro tramite PEC.

La SA esclude dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa hanno commesso grave negligenza o mala fede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere esclusi anche quegli operatori che non abbiano presentato offerte a seguito di 3 inviti nel biennio.

Gli elenchi non appena costituiti sono pubblicati sul sito web della SA.

Gli elenchi degli operatori economici vigenti possono continuare ad essere utilizzati dalle SA purché compatibili con il Codice e con le linee guida ANAC, provvedendo se del caso alle opportune revisioni.

2.2. Il confronto competitivo

A seguito dell'indagine di mercato o della avvenuta consultazione dei propri elenchi di operatori economici, la SA seleziona «in modo non discriminatorio» gli operatori da invitare in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e comunque in numero non inferiore a 5, sulla base dei criteri indicati nella determina a contrarre.

La SA è tenuta al rispetto del **principio di rotazione** degli inviti.

Pertanto l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere «adeguatamente motivato» (si v. al riguardo il precedente paragrafo 1.4.).

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la SA può procedere al **sorteggio**, a condizione però che ciò sia debitamente pubblicizzato nell'Avviso di indagine conoscitiva o nell'Avviso di costituzione dell'elenco.

La SA può invitare al confronti competitivo il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze, indicandolo nella determina a contrarre, purché superiore al minimo previsto di 5.

La SA invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC.

L'**invito** contiene tutti gli elementi necessari per consentire all'operatore di formulare un'offerta seria, tra cui almeno:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato
- i requisiti generali, di idoneità professionale, quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o in caso di selezione dall'Elenco fornitori la conferma del possesso dei requisiti speciali
- il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione
- il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione
- la misura delle penali
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento

- l'eventuale richiesta di garanzie
- il nominativo del RUP
- la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del Codice
- lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti
- il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente in caso di applicazione del criterio del minor prezzo *ex* art. 95, comma 4, del Codice (i.e di servizi e forniture con caratteristiche ripetitive o caratterizzati da elevata ripetitività, ad eccezione di quelli di notevole contenuto tecnologico).

L'art. 97, comma 8, del Codice prevede che quando il criterio prescelto è quello del minor prezzo, la SA può prevedere l'**esclusione automatica dalla gara** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi del comma 2. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10.

2.3. La stipula del contratto

La stipula del contratto avviene a pena di nullità

- con atto pubblico notarile informatico ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti in ciascuna SA,
- in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della SA o
- mediante scrittura privata ovvero
- mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri stati membri (art. 32, comma 14, del Codice).

Non si applica il termine dilatorio dello *stand by still* di 35 giorni per la stipula del contratto (art. 32, comma 10, lett. b) del Codice).

All'esito della procedura negoziata la SA pubblica *«le informazioni relative alla procedura di gara previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate»* (Linee Guida ANAC n. 4/2016).

IN SINTESI

Le fasi procedurali degli affidamento sotto-soglia

I. Affidamenti sotto 40.000 euro: Affidamento diretto

1. svolgimento di indagine di mercato informale
2. adozione della determina a contrarre
3. scelta dell'affidatario tramite provvedimento «motivato» (la motivazione può essere «sintetica» se la SA è dotata di Regolamento di contabilità interno o si tratta di affidamento di modico valore)
4. stipula del contratto con l'affidatario senza rispetto del termine di 35 giorni (*stand by still*).

II. Affidamenti tra i 40.0000 e le soglie di rilevanza comunitaria:
Proceduta Negoziata

1. adozione della determina a contrarre
2. selezione di almeno 5 operatori economici attraverso l'esperimento di indagini di mercato o la consultazione dell'elenco fornitori della SA
3. formulazione dell'invito a presentare offerta agli operatori selezionati («Confronto competitivo»)
4. scelta dell'affidatario attraverso l'applicazione dei criteri indicati nell'invito
5. pubblicazione dei risultati della selezione e delle motivazioni della scelta
6. stipula del contratto con l'affidatario, senza rispetto del termine di 35 giorni (*stand by still*).

INDICE

Modalità di affidamento dei contratti pubblici.....	pag. 2
Art. 29- Principi in materia di trasparenza	
Art. 30- Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni	
Art. 31-Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento	
Definizioni (Art. 3)	
Soglie comunitarie (Art. 35)	
Metodo di calcolo del valore stimato degli appalti (Art. 35)	
Gli Affidamenti sotto soglia.....	pag. 14
Disciplina normativa	
Principi comuni	
Modalità di affidamento	
1. Contratti di importo inferiore a 40.000 euro.....	pag. 20
1.1. L'avvio della procedura	
1.2. I requisiti generali e speciali	
1.3. I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione	
1.4. La stipula del contratto	

2. Contratti di importo superiore a 40.000 euro ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria..... pag. 28

2.1. L'indagine di mercato e l'elenco fornitori

2.1.1. L'indagine di mercato (Finalità, Principi e Modalità di svolgimento)

2.1.2. L'Elenco fornitori

2.2. Il confronto competitivo

2.3. La stipula del contratto

IN SINTESI

I. Affidamenti sotto 40.000 euro.....pag. 41

II. Affidamenti tra i 40.000 euro e le soglie di rilevanza comunitaria.....pag. 42

INDICE.....pag. 43